

Statuto

Art. 1 – Costituzione

E' costituita in Torino, in via Genova 47/14, l'associazione denominata "Associazione Italiana Un Furetto in Famiglia" in seguito nominata semplicemente "Associazione".

Art. 2 – Forma giuridica

L'Associazione è organizzata in forma di associazione non riconosciuta.

Art. 3 – Scopi

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale. Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- approfondire e documentare tutte le tematiche inerenti al furetto e alla sua vita in famiglia;
- svolgere opera di educazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, dei proprietari e degli allevatori attraverso l'organizzazione di manifestazioni e attività di formazione in collaborazione con i medici veterinari;
- indire concorsi di bellezza e concorsi rivolti ai soci e non soci (come concorsi fotografici, letterari, ecc.), meeting e tavole rotonde inerenti al furetto;
- collaborare con medici veterinari per progetti di solidarietà, di ricerca, finanziando studi rivolti alla conoscenza e all'approfondimento di alcune patologie che colpiscono i furetti;
- promuovere progetti, attività, campagne di sensibilizzazione atte a diffondere la conoscenza del furetto e la sua tutela, per prevenirne l'abbandono e i maltrattamenti;
- collaborare con gli allevatori per favorire la crescita di animali sani e privi di difetti genetici;
- contribuire al miglioramento della condizione degli animali, assicurando l'applicazione delle norme giuridiche che li tutelano e denunciando alle autorità competenti i maltrattamenti e gli abusi di cui si venga a conoscenza;
- svolgere tutte le attività sopra descritte anche nei confronti di altri mustelidi da compagnia;
- operare in difesa dell'ambiente.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadriano nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati.

Art. 5 – Categorie dei Soci

5.1 - Soci Fondatori: sono coloro che intervengono alla costituzione dell'associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

5.2 - Socio Sostenitore: possono far parte dell'associazione in qualità di soci sostenitori tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, Italiani o Esteri che intendono comunque

supportare l'attività dell'Associazione a qualsiasi titolo purché offrano all'Associazione un contributo adeguato ai diritti che gli conseguono da tale partecipazione. La partecipazione ha la durata di un anno ed è rinnovabile di anno in anno.

Il Socio Sostenitore ha i seguenti diritti:

- a) partecipare all'Assemblea dei Soci Ordinari senza, tuttavia, diritto di voto;
- b) partecipare a tutte le iniziative ed eventi organizzati dall'Associazione alle stesse condizioni di partecipazione del Socio Ordinario;
- c) essere menzionato quale Socio Sostenitore in tutte le pubblicazioni nelle quali l'Associazione prevede l'elenco dei Soci;
- d) avere accesso editoriale e pubblicitario a pubblicazioni dell'Associazione;

5.3 - Socio Onorario: possono far parte dell'associazione in qualità di soci onorari tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, Italiani o Esteri, che portano o hanno portato lustro o contributo, non necessariamente finanziario, all'Associazione. La partecipazione alla vita dell'Associazione ha carattere onorifico, non dà pertanto diritto di voto nell'Assemblea dei soci ordinari, ed è subordinata all'invito da parte di un membro del Consiglio Direttivo.

5.4 - Socio Ordinario: ha tutti i diritti, facoltà e privilegi ed è sottoposto a tutti gli obblighi che l'adesione all'associazione comporta secondo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento. Può candidarsi ed essere eletto a ogni carica dell'Associazione. Dovrà inoltre frequentare regolarmente le Riunioni, versare senza ritardo le sue quote e partecipare alle attività dell'associazione.

Art. 6 – Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia persone fisiche sia società o enti simili.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso l'appello all'Assemblea Generale.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 7 – Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché all'elettorato attivo e passivo.

Allo stesso modo, dal momento dell'ammissione, partecipano alle Assemblee sociali i legali rappresentanti degli Enti associati che altresì godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per 2 mesi dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle quote associative;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 9 – Organi sociali

Gli organi sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
- il Collegio dei Probiviri

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 11 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega, non più di un associato.

Art.12 – Compiti dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati. Tale comunicazione potrà avvenire alternativamente e con la medesima efficacia a mezzo postale, via fax, a mezzo telegramma, per posta elettronica, attraverso la pubblicazione dell'avviso sul sito internet.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per il futuro. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti. Ogni 4 anni l'Assemblea provvede ad eleggere, a scrutinio segreto, i membri degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 13 – Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria si intendono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano a maggioranza con il voto dei presenti.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

15.1 - Consiglio Direttivo

- L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo il quale è composto da cinque membri.
- Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni.
- Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, il quale a sua volta nomina un Segretario-vicepresidente e un Tesoriere.

15.2 - Poteri del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e l'amministrazione dell'Associazione ed ha il potere di emanare norme o regolamenti riguardanti le attività e la vita sociale della stessa.

- Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione degli aspiranti Soci, sull'ammonizione e censura dei Soci e sulla loro radiazione.
- Il Consiglio Direttivo può sottoporre proposte di delibera all'Assemblea.

15.3 - Riunioni del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e convoca l'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione dello stesso.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce anche ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, senza formalità. Le convocazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate a tutti i suoi membri dal Presidente mediante e-mail e/o fax.
- Ogni riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano o da uno dei Soci Fondatori.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
- Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento della metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità in una votazione il voto del Presidente conterà doppio.
- Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
- Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

15.4 - Compiti del Consiglio Direttivo

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
- decidere sugli investimenti patrimoniali.

Art.16 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art.17 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Il Vice Presidente, inoltre, svolge le mansioni per le quali è stato espressamente delegato.

Art. 18 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i Consiglieri superstiti, se in numero superiore alla metà dei membri validamente eletti, potranno portare a termine il mandato del Consiglio Direttivo sino alla scadenza naturale dello stesso. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo, composto secondo il criterio di cui al comma precedente, dovesse ritenere, per esigenze di funzionamento, necessaria un'integrazione del numero

dei Consiglieri, a essa si provvederà attraverso la cooptazione progressiva dei primi fra i non eletti dell'ultima sessione elettorale. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Tuttavia il Consiglio Direttivo ha il dovere di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci che determinerà la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Collegio dei probiviri

L'assemblea generale nomina ogni quattro anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra i soci relative al rapporto associativo o tra essi e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina il Collegio dei Revisori dei Conti. I revisori possono essere anche non soci della Federazione e il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso per i revisori.

Per la prima volta la nomina è effettuata nell'Atto costitutivo.

I revisori possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano e approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato per un quadriennio.

Art. 21 – Libro dei Soci

- L'Associazione conserva presso la sede sociale il Libro dei Soci, contenente i nominativi di tutti i Soci unitamente alla loro qualifica di Socio Fondatore, Sostenitore e Onorario.
- Il Libro dei Soci deve essere aggiornato a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi.
- I provvedimenti di radiazione dei Soci devono essere allegati al Libro dei Soci.

Art.22 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 23 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario sono determinati in base all'anno solare con decorrenza dalla costituzione dell'Associazione.

Art. 24 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 25 – Controversie

Qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Statuto, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni, che non possa essere amichevolmente composta, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del collegio dei probiviri.

Art.26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento

dell'Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.27 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dallo statuto o dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.